Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1953, n. 1277.

Istituzione di un istituto tecnico industriale statale per l'elettronica e la televisione, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1953 è istituito in Roma un Istituto tecnico industriale statale per l'elettronica e la televisione.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso il suddetto Istituto sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo specializzato « per l'elettronica e la televisione ».

Art. 2.

All'istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 33.800.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1953

EINAUDI

SEGNI — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 43. — TEMPESTA

Tabella organica
dell'Istituto tecnico industriale statale per l'elettronica e la televisione di Roma
(2 corsi completi)

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
1. Preside con insegnamento	1	—	In una delle cattedre di materie tecniche
2. Lettere italiane e storia	2	—	Nella II, III, IV, V classe di ciascun corso
3. Matematica	2	—	Nelle classi di ciascun corso
4. Fisica Elettrotecnica e laboratorio	1	—	Nelle classi dei due corsi
5. Elettronica Tecnologie elettriche Laboratorio	2	—	Nelle classi di ciascun corso
6. Costruzioni elettroniche e laboratorio Disegno	2	—	Nelle classi di ciascun corso
7. Telecomunicazioni Costruzioni di apparecchiature per telecomunicazioni e laboratorio Disegno	2	—	Nelle classi di ciascun corso
8. Radiotecnica e laboratorio Costruzioni radioelettriche e laboratorio Disegno	1	—	Nelle classi dei due corsi
9. Lingua inglese . . .	1	—	Nelle classi dei due corsi
10. Italiano, storia e geografia . . .	—	1	
11. Disegno .	—	1	
12. Scienze naturali e chimica	—	1	
13. Meccanica e macchine Tecnologia meccanica	—	1	
14. Nozioni giuridiche Norme R. T. Geografia delle comunicazioni	—	1	
15. Religione	—	1	
16. Insegnante tecnico pratico (assistente al laboratorio di elettronica e radiotecnica, con funzioni di assistente alla direzione e all'ufficio tecnico)	1	—	
17. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente al laboratorio di elettronica e di radiotecnica)	1	1	
18. Insegnante tecnico pratico (con funzioni di assistente al laboratorio di telecomunicazioni)	—	1	
19. Insegnante tecnico pratico (con funzione di assistente al laboratorio di elettrotecnica)	—	1	
20. Insegnante tecnico pratico per montaggio apparecchiature elettroniche	1	—	
21. Insegnante tecnico pratico per montaggio apparecchiature radioelettriche	1	—	
22. Insegnante tecnico pratico meccanico	1	—	
Personale amministrativo e di servizio			
23. Segretario economo	1	—	
24. Applicati di segreteria	1	3	
25. Persone di servizio	—	7	

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

LEGGE 9 agosto 1954, n. 642.

Estensione di provvidenze a favore degli Alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli optanti Alto-atesini, già esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, i quali hanno successivamente ottenuto od otterranno la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dal regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, possono chiedere di beneficiare delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 dicembre 1951, n. 1515, nonchè di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Le relative domande devono essere presentate dagli interessati, a pena di decadenza, con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni richiamate nel comma precedente ed entro termini della stessa durata di quelli stabiliti dalle disposizioni medesime, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già conseguito la cittadinanza italiana e, per gli altri, dalla data del decreto di concessione della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Gli optanti di cui al precedente articolo già dipendenti al 31 dicembre 1939 dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non chiedano o non ottengano la riammissione in servizio, oppure titolari a tale data di pensioni ordinarie a carico delle Amministrazioni stesse, sono rispettivamente ammessi o riammessi al godimento del trattamento di pensione loro spettante con effetto dalla data del decreto Ministeriale di concessione della cittadinanza italiana.

Gli optanti di cui al precedente articolo sono altresì riammessi con effetto dalla data del decreto Ministeriale di concessione della cittadinanza italiana al godimento delle pensioni di guerra o delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, a cui avevano diritto al 31 dicembre 1939. Il ripristino della pensione è analogamente ammesso a carico degli enti pubblici, semprechè l'ente cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

Art. 3.

All'onere di 10 milioni derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 643.

Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificate con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435, con la legge 1° dicembre 1952, n. 2185, e con la legge 2 marzo 1954, n. 33, sono modificate ed integrate come indicato negli allegati *A*, *B*, e *C* alla presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni previste nell'allegato *A* hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *A* si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Le disposizioni previste nell'allegato *B* hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

Alla spesa di lire 1.090.422.000 relativa al periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1954, derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *B*, si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3 e 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'allegato *C* hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Alla spesa di lire 55.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato *C* si farà fronte con una corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO *A*.

CAPO VIII.

Art. 44. — *Premio di percorrenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista ed all'aiuto macchinista, adibiti alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte od alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o reale per le manovre) di percorso, il premio di lire 2,07 e di lire 1,70, rispettivamente ».

ALLEGATO *B*.

CAPO VIII.

Art. 45. — *Compenso per assenza dalla residenza.*

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 42,65 e di lire 38,40, rispettivamente. Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui l'art. 43 ».

Art. 46. — *Premio di economia.*

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per tre quinti ai macchinisti e due quinti agli aiuto macchinisti ».

CAPO IX.

Art. 51. — *Premio di percorrenza.*

E' sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di

lire 0,85 al conduttore capo di 1ª classe e al conduttore capo;

lire 0,69 al conduttore principale;

lire 0,59 al conduttore o al frenatore ».

Art. 52. — *Indennità di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza.*

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

lire 42,65 al conduttore capo di 1ª classe e al conduttore capo;

lire 38,40 al conduttore principale;

lire 34,15 al conduttore e al frenatore ».

ALLEGATO *C*.

CAPO XI.

E' inserito il seguente articolo:

Art. 61. — *Compenso a favore degli agenti addetti a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.*

« Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori il cui espletamento richiede la manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le sostanze stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 54.

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, determina quali siano i lavori da considerare nocivi ai sensi del precedente comma ».

LEGGE 9 agosto 1954, n. 644.

Disciplina dei benefici da concedere agli agenti della carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di anzianità per la promozione al grado 9° ferroviario di gruppo *C* di cui alla nota 5) dell'allegato *G* al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto di due anni a favore degli agenti di grado 10° provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.

Art. 2.

Agli ex sottufficiali di carriera provenienti dal Genio ferrovieri ed assunti nei ruoli del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine di anzianità per la promozione al grado 9° è ridotto di due anni.

Art. 3.

Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645.

Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonchè nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e istituzione di borse di studio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

(*Misura dei contributi Enti ammessi al godimento*).

Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con l'art. 6, lettera *d*) della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1963-64 per la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici:

a) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a*), quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della Repubblica;

d) del quattro per cento per le altre scuole.

I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

I Comuni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

(*Stanziamento in bilancio*).

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1998-99.

Le somme predette saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti.

Art. 3.

(*Garanzia prestata dallo Stato*).

Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni.

Art. 4.

(*Presentazione delle domande di contributo Programma delle opere da eseguire*).

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, pel tramite del provveditore agli studi, entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande devono essere accompagnate da una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, stabilisce, in base alle domande presentate ai sensi del presente articolo, il programma delle opere da eseguire, dando la precedenza a quelle relative alle scuole di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1.

Le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata con legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono valide per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 1 della presente legge.

Gli Enti, per i quali il Ministero dei lavori pubblici in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ha emesso l'impegno di contributo ma non ancora il decreto Ministeriale, sono parimenti ammessi, su loro richiesta, a godere dei maggiori benefici, intendendosi integrati con le disponibilità della presente legge i fondi ad essi assegnati.

Art. 5.

(*Espletamento delle pratiche e progettazione*).

Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Nel caso che l'Ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

(Approvazione dei progetti).

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformità dei programmi di cui al precedente art. 4, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Art. 7.

(Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche).

Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione è compreso fra i membri che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il provveditore agli studi competente per territorio è chiamato a partecipare alle riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, quando siano trattati argomenti attinenti all'edilizia scolastica.

Art. 8.

(Giudizio sull'idoneità delle aree Modalità per la compilazione dei progetti).

Il giudizio sull'idoneità delle aree, su cui dovranno sorgere gli edifici da costruire con i contributi assegnati in applicazione della presente legge, è dato dall'ingegnere capo del Genio civile sentito il parere del provveditore agli studi.

Entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate nuove norme per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici. Frattanto il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, stabilirà le modalità per la compilazione dei progetti stessi, tenendo presenti le particolari esigenze dei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche nei quali gli edifici dovranno sorgere.

Art. 9.

(Spese ammesse al contributo).

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse quelle relative all'arredamento principale — compresi i sussidi audiovisivi — degli edifici da costruire, completare e riattare, quelle per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge, e quelle occorrenti per la progettazione e la direzione dei lavori.

Art. 10.

(Effetti dell'approvazione dei progetti Espropriazioni).

L'approvazione dei progetti per la costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 11.

(Beneficî di legge precedenti).

Restano fermi i beneficî contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.

Art. 12.

(Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito).

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

TITOLO II.

REVISIONE DELLA MISURA DELLE TASSE SCOLASTICHE E PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALUNNI

Art. 13.

(Misura delle tasse Modalità e termini per il pagamento).

Le tasse dovute per le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono stabilite, per l'anno scolastico 1954-55, come dall'annessa tabella *A*.

Le tabelle *B* e *C* stabiliscono le misure delle tasse medesime per gli anni scolastici 1955-56 e 1956-57 rispettivamente.

A decorrere dall'anno scolastico 1957-58 le tasse per le scuole e gli istituti di cui al primo comma sono dovute nella misura stabilita dall'annessa tabella *D*.

Le tasse di frequenza possono essere pagate in più rate.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro, saranno stabiliti i modi e i termini di pagamento delle tasse di cui alla presente legge.

Art 14.

(Esoneri per merito).

Gli alunni e i candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica sono esonerati:

a) dalle tasse di immatricolazione e di frequenza, a condizione che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneità o licenza nella sessione di primo esame od in unica sessione, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con una media non inferiore agli otto decimi per il profitto, e, se alunni, con non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata;

b) dalle tasse degli esami di ammissione, licenza, maturità ed abilitazione, a condizione che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza nell'ultima classe frequentata, e allo scrutinio finale della classe stessa abbiano riportato, per il profitto e la condotta, le votazioni di cui alla lettera *a)*.

A coloro che, nei casi previsti dal precedente comma, abbiano ottenuto una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e non meno di otto decimi per la condotta è accordato l'esonero dalla metà delle tasse rispettivamente stabilite. Riguardo alle tasse di esame è inoltre necessario che l'alunno abbia fruito almeno

del semi-esonero dalla tassa di frequenza nella classe in cui era ultimamente iscritto.

Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media richiesta dai precedenti commi.

Non è consentito l'esonero e il semi-esonero, a norma del presente articolo, dalle tasse stabilite per l'esame di ammissione alla scuola media e per gli esami di idoneità.

Art. 15.

(Esoneri a favore di determinate categorie).

Sono esonerati dalle tasse scolastiche, di cui alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 16.

(Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa).

E' concesso l'esonero dalle tasse di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, che abbiano a carico non meno di sette figli. E' concesso il semi-esonero quando i figli a carico siano non meno di cinque. E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

I figli caduti in guerra o per la lotta di liberazione si considerano viventi e a carico.

Il beneficio di cui al presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 17.

(Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero).

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge.

Il beneficio è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 18.

(Perdita dell'esonero).

I benefici previsti dai precedenti articoli si perdono dagli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui alla lettera *d)* e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 19.

(Borse di studio e assistenza scolastica).

A decorrere dall'anno scolastico 1954-55 sono istituite borse di studio annuali, per l'importo complessivo di lire 500 milioni, da conferirsi per concorso, ad alunni d'istituti di istruzione secondaria, capaci e meritevoli e appartenenti a famiglie particolarmente bisognose, con speciale riguardo al numero dei figli a carico.

I concorsi sono provinciali e sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte di funzionari, insegnanti e genitori di alunni non concorrenti.

Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso.

La ripartizione, l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con la stessa procedura, le somme eventualmente non assegnate per borse di studio sono erogate per fini di assistenza e per altre provvidenze a favore degli alunni bisognosi e meritevoli degli istituti di cui al primo comma.

TITOLO III.

ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELEMENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 20.

(Istituzione di nuove scuole elementari).

Lo stanziamento di cui al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 è aumentato della somma di lire 1.500.000.000 per consentire l'istituzione di nuove scuole elementari nell'anno scolastico 1954-55.

Art. 21.

(Devoluzione dell'aumento allo Stato).

L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.

Art. 22.

(Variazioni del bilancio).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ROMITA — VANONI — TREMELLONI — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA A

Voce		Importo
Scuola media unica:		
Esami di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350
Ginnasio superiore e liceo classico:		
Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.000
Esame di ammissione al liceo	»	2.000
Esame di idoneità per il liceo	»	2.000
Esame di maturità	»	4.000
Liceo scientifico:		
Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di maturità	»	4.000
Esame di cultura generale per l'ammissione alla Facoltà di agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari	»	1.000
Istituto magistrale:		
Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	3.000
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	2.000
Diploma di abilitazione	»	1.000
Scuola tecnica agraria:		
Immatricolazione	L.	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.250
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	400
Scuola tecnica industriale:		
Immatricolazione	L.	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.250
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	400
Scuola tecnica commerciale:		
Esame di ammissione	L.	300
Immatricolazione	»	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	400
Istituto tecnico agrario:		
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agrario	L.	1.000
Immatricolazione	»	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000
Istituto tecnico industriale:		
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.000
Immatricolazione	»	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000
Istituto tecnico commerciale:		
Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ogni classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000
Istituto tecnico nautico:		
Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e macchinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.000
Immatricolazione	»	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000
Scuola professionale femminile:		
Esame di ammissione	L.	200
Immatricolazione	»	200
Frequenza per ciascuna classe	»	900
Esame di idoneità	»	250
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	250
Scuola di magistero professionale per la donna:		
Esame di ammissione	L.	300
Immatricolazione	»	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.400
Esame di idoneità	»	300
Esame di abilitazione	»	800
Diploma di abilitazione	»	350
Scuola avviamento professionale:		
Diploma	L.	250

TABELLA B

Voce		Importo
Scuola media unica:		
Esame di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350
Ginnasio superiore e liceo classico:		
Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	5.400
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.200
Esame di ammissione al liceo	»	2.300
Esame di idoneità per il liceo	»	2.300
Esame di maturità	»	4.700
Liceo scientifico:		
Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	5.400
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di maturità	»	4.700
Esame di cultura generale per l'ammissione alla Facoltà di agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari	»	1.200
Istituto magistrale:		
Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	2.300
Diploma di abilitazione	»	1.200
Scuola tecnica agraria:		
Immatricolazione	L.	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.600
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	450
Scuola tecnica industriale:		
Immatricolazione	L.	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.600
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	450
Scuola tecnica commerciale:		
Esame di ammissione	L.	350
Immatricolazione	»	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.600
Esame di idoneità	»	350
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	450
Istituto tecnico agrario:		
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agraria	L.	1.200
Immatricolazione	»	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.200
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400
Istituto tecnico industriale:		
Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.200
Immatricolazione	»	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.200

Esame di idoneità	L.	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400

Istituto tecnico commerciale:

Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ogni classe	»	3.200
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400

Istituto tecnico nautico:

Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per macchinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.200
Immatricolazione	»	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.200
Esami di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400

Scuola professionale femminile:

Esame di ammissione	L.	250
Immatricolazione	»	250
Frequenza per ciascuna classe	»	1.200
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	300

Scuola di magistero professionale per la donna:

Esame di ammissione	L.	350
Immatricolazione	»	450
Frequenza per ciascuna classe	»	1.700
Esame di idoneità	»	350
Esame di abilitazione	»	850
Diploma di abilitazione	»	450

Scuola di avviamento professionale:

Diploma	L.	250

TABELLA *C*

Scuola media unica:

Esame di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350

Ginnasio superiore e liceo classico:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	6.200
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.350
Esame di ammissione al liceo	»	2.600
Esame di idoneità per il liceo	»	2.600
Esame di maturità	»	5.400

Liceo scientifico:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	6.200
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di maturità	»	5.400
Esame di cultura generale per l'ammissione alla Facoltà di agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari	»	1.350

Istituto magistrale:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	4.400
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	2.600
Diploma di abilitazione	»	1.350

Scuola tecnica agraria:

Immatricolazione	L.	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.900
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	500

Scuola tecnica industriale:

Immatricolazione	L.	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.900
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	500

Scuola tecnica commerciale:

Esame di ammissione	L.	400
Immatricolazione	»	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.900
Esame di idoneità	»	400
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	500

Istituto tecnico agrario:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agrario	L.	1.350
Immatricolazione	»	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Istituto tecnico industriale:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.350
Immatricolazione	»	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Istituto tecnico commerciale:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Istituto tecnico nautico:

Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per macchinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.350
Immatricolazione	»	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Scuola professionale femminile:

Esame di ammissione	L.	300
Immatricolazione	»	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.450
Esame di idoneità	»	350
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	350

Scuola di magistero professionale per la donna:

Esame di ammissione	L.	400
Immatricolazione	»	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.000
Esame di idoneita	»	400
Esame di abilitazione	»	900
Diploma di abilitazione	»	450

Scuola avviamento professionale:

Diploma	L.	250

TABELLA *D*

Scuola media unica:

Esame di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350

Ginnasio superiore e liceo classico:

Immatricolazione	L.	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	7.000
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.500
Esame di ammissione al liceo	»	3.000
Esame di idoneità per il liceo	»	3.000
Esame di maturità	»	6.000

Liceo scientifico:

Immatricolazione	L.	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	7.000
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di maturità	»	6.000

Esame di cultura generale per l'ammissione alla Facoltà di agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari	L.	1.500

Istituto magistrale:

Immatricolazione	L.	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	5.000
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	3.000
Diploma di abilitazione	»	1.500

Scuola tecnica agraria:

Immatricolazione	L.	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	600

Scuola tecnica industriale:

Immatricolazione	L.	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	600

Scuola tecnica commerciale:

Esame di ammissione	L.	500
Immatricolazione	»	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di idoneità	»	500
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	600

Istituto tecnico agrario:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agrario	L.	1.500
Immatricolazione	»	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Istituto tecnico industriale:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.500
Immatricolazione	»	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Istituto tecnico commerciale:

Immatricolazione	»	1.500
Frequenza per ogni classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Istituto tecnico nautico:

Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per macchinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.500
Immatricolazione	»	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Scuola professionale femminile:

Esame di ammissione	L.	350
Immatricolazione	»	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.700
Esame di idoneità	»	400
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	400

Scuola di magistero professionale per la donna:

Esame di ammissione	L.	500
Immatricolazione	»	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di idoneità	»	500
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	600

Scuola avviamento professionale:

Diploma	L.	250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 luglio 1954, n. **646**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad acquistare un appezzamento di terreno per istituire una scuola agraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 8 in data 9 febbraio 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per istituire una scuola agraria per l'addestramento di giovani ortolani;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad acquistare dalla signora Bonello Romilda ved. Targa, per se e per i figli minori Targa Umberto e Maria, un appezzamento di terreno di mq. 7119, sito in comune di Lusia, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 8 del 9 febbraio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 31. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1954, n. **647**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze viene autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta Maria Luisa Musetti fu Giuseppe ved. Wilson.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 32. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Visciano all'innesto con la statale n. 7-bis, in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1951, n. 43, con la quale la Deputazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada comunale da Visciano all'innesto con la statale n. 7-*bis*;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 17 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1953, n. 194;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Visciano all'innesto con la statale n. 7-*bis*, in provincia di Napoli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1954
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 169

(4003)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Lizzano, per San Vito, Masseria Prorica, Masseria Torretta, al Mar Ionio, presso Torre Zozzoli, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1952, n. 23, con la quale la Deputazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Lizzano, per San Vito, Masseria Prorica, Masseria Torretta, al Mar Ionio, presso Torre Zozzoli.

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 11, espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1954;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Lizzano, per San Vito, Masseria Prorica, Masseria Torretta, al Mar Ionio, presso Torre Zozzoli, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1954
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 191

(4005)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Narni appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Narni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Terni;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° settembre 1954 per il comune di Narni, della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Terni.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1954
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 34. — LESEN

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1954.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 26 maggio 1952;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto, tenutasi il 22 aprile 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Ente è di L. 375.000.000 (lire trecentosettantacinquemilioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(3899)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1954.

Applicazione per il comune di Cerreto di Spoleto, della provincia di Perugia, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;

Vista la domanda del comune di Cerreto di Spoleto, della provincia di Perugia, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Cerreto di Spoleto, in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima, per il comune di Cerreto di Spoleto, della provincia di Perugia.

Roma, addì 26 luglio 1954

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1954
Registro n. 25, *foglio n.* 154

(4009)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 19605, in data 24 giugno 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Grande Ferruccio, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Bonetti Ivan attuale direttore dell'Ufficio del lavoro di Ferrara;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di provvedere alla sostituzione del suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Grande Ferruccio è sostituito con il dottor Bonetti Ivan nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4011)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1954.

Nomina del presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), ente di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), approvato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1954;

Sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Il cav. Emanuele Salmona è nominato presidente dell'Istituto regionale per finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4041)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Mantova n. 23665, in data 22 giugno 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, del dott. Bonetti Ivan — trasferito ad altra sede — con il dott. Jacobi Cesare, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Mantova;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bonetti Ivan è sostituito con il dott. Jacobi Cesare nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1954.

Autonomia funzionale della Società « Montecatini » nelle operazioni di carico e scarico sul pontile in concessione nella rada di Bagnoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerate le particolari caratteristiche del ciclo lavorativo dello stabilimento minerario e chimico della Società « Montecatini » concessionaria di un pontile marittimo nella rada di Bagnoli;

Ritenuto che, nell'interesse della produzione mineraria e chimica e dell'economia nazionale, è opportuno riconoscere alla predetta Società « Montecatini » il diritto di servirsi di personale fisso alle proprie dirette dipendenze in tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione che si svolgono al suddetto pontile, a bordo delle navi, delle merci e materiali, in arrivo ed in partenza, di pertinenza della Società « Montecatini »;

Decreta:

Articolo unico.

Alla Società « Montecatini », concessionaria di una zona demaniale marittima e di uno specchio acqueo per l'impianto e l'esercizio di un pontile per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali di sua pertinenza, è riconosciuto il diritto di servirsi di personale fisso alla propria diretta dipendenza, nello svolgimento di tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione e relative alle merci e materiali di pertinenza della Società sopra citata, da compiersi a bordo delle navi in arrivo e in partenza attraccate al pontile di Bagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1954

Il Ministro: TAMBRONI

(4015)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1954.

Autonomia funzionale della Società « Ilva » nelle operazioni di carico e scarico sui pontili in concessione nella rada di Bagnoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerate le particolari caratteristiche del ciclo lavorativo dello stabilimento siderurgico della Società « Ilva » concessionaria di pontili marittimi nella rada di Bagnoli;

Ritenuto che, nell'interesse della produzione siderurgica e dell'economia nazionale, è opportuno riconoscere alla Società stessa il diritto, già esercitato fino al 1943, di servirsi di personale fisso alle proprie dirette dipendenze in tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione, che si svolgono ai suddetti pontili, a bordo delle navi, delle merci e materiali, in arrivo o in partenza, di pertinenza della Società « Ilva »;

Decreta:

Articolo unico.

Alla Società « Ilva », concessionaria di una zona demaniale marittima e di uno specchio acqueo per l'impianto e l'esercizio di due pontili per lo scarico e il carico delle merci e dei materiali di sua pertinenza, è riconosciuto il diritto di servirsi di personale fisso alla propria diretta dipendenza, nello svolgimento di tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione, e relative alle merci e materiali di pertinenza della Società sopra citata, da compiersi a bordo delle navi in arrivo o in partenza attraccate ai pontili di Bagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1954

Il Ministro: TAMBRONI

(4014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 25 Agricoltura), è stata determinata in L. 456.873 (lire quattrocentocinquantaseimilaottocentosettantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 11.48.05, espropriati nei confronti della ditta MARCHIO Lorenzo di Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 455.000 (lire quattrocentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954 registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 330 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.508.181 (lire unmilionecinquecentottomilacentottantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ferrandina (provincia di Matera) della superficie di ettari 21.25.12, espropriati nei confronti della ditta MARSILIO Vincenzo fu Girolamo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.505.000 (lire unmilionecinquecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 238 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.446.825 (lire duemilioniquattrocentoquarantaseimilaottocentoventicinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 32.56.97, espropriati nei confronti della ditta MASSA Elisa fu Bartolo, maritata Bozzi Colonna e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952 n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predeta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 26 Agricoltura), è stata determinata in L. 7.250.747 (lire settemilioniduecentocinquantamilasettecentoquarantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 77.62.81, espropriati nei confronti della ditta MASSA Maria Elisa di Ernesto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.250.000 (lire settemilioniduecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 27 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.255.825 (lire cinquemilioniduecentocinquantacinquemilaottocentoventicinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Otranto (provincia di Lecce) della superficie di ettari 114.56.22, espropriati nei confronti della ditta MONGIO' Angelo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2310 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.255.000, (lire cinquemilioniduecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 239 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.153.105 (lire tremilionicentocinquantatremilacentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Otranto (provincia di Lecce) della superficie di ettari 111.85.75, espropriati nei confronti della ditta MONGIO' Diego fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 28 Agricoltura), è stata determinata in L. 4.680.675 (lire quattromilioniseicentottantamilaseicento-

settantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 69.34.67, espropriati nei confronti della ditta MONGIO' Vincenzo fu Donato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 del complessivo valore nominale di L 4.680.000 (lire quattromilioniseicentottantamila) arrotondati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952 n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 29 Agricoltura), è stata determinata in L. 400.145 (lire quattrocentomilacentoquarantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Avigliano (provincia di Potenza) della superficie di ettari 30.28.21, espropriati nei confronti della ditta MORLINO Franco fu Leonardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 400.000 (lire quattrocentomila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 240 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.917.115 (lire cinquemilioninovecentodiciasettemilacentoquindici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Avetrana (provincia di Taranto) della superficie di ettari 128.86.30, espropriati nei confronti della ditta PALESCANDOLO Dario fu Gennaro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1366, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 10 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed. emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 40 Agricoltura), è stata determinata in L. 545.550 (lire cinquecentoquarantacinquemilacinquecentocinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Avetrana (provincia di Taranto) della superficie di ettari 24.79.77, espropriati nei confronti della ditta PALESCANDOLO Luigi, fu Gennaro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 545.000 (lire cinquecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 329 Agricoltura), è stata determinata in lire 5.101.863 (lire cinquemilionicentounomilaottocentosessantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce) della superficie di ettari 95.16.36, espropriati nei confronti della ditta PATRONI-GRIFFI Angelica fu Felice e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, numero 3742, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841 del complessivo valore nominale di L. 5.100.000 (lire cinquemilionicentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente. ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954 (registro n. 11, foglio n. 30 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.066.054 (lire unmilionesessantaseimilacinquantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 14.66.14, espropriati nei confronti della ditta PEDIO Maria fu Oronzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2331 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.065.000 (lire unmilionesessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3806)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Como, dell'estensione di ettari 350 circa, compresa nel comune di Costamasnaga, delimitata dai seguenti confini:

comune di Merone; strada comunale fino a Baggero; da Baggero fiume Lambro fino a Rogolea; da Rogolea strada comunale fino a Cibrone; da Cibrone strada per Musico, Regolo, Samarino, Suella; Cavelzana, Rogero fino al Casello di Casletto, indi strada ferrata fino alla stazione di Moiana.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Como, dell'estensione di ettari 800 circa, compresa nei comuni di Cernusco Montevecchia, Missaglia e limitrofi, delimitata dai seguenti confini:

dal comune di Cernusco Montevecchia, strada fino a Cascina Cavigiolo, indi strada Cascina Moscoro-Cafranca-Bellavista e Lomagna fino a raggiungere la Cascina Valaperta, indi

strada per Cascina de Bracchi Cacciabuoi-Legnoso-Contra-Cascina Campù Superiore e Inferiore Bariano-Lomaniga-Cascina Lattuada fino al comune di Cernusco Montevecchia.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 390, compresa nel comune di Avigliana, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada Torino-Susa e via Maritano Lino;
ovest: via Grignetto e via Prole;
sud: sponda nord del lago grande e via Pontetto;
est: strada Pinerolo-Susa.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, dell'estensione di ettari 120, compresa nel comune di Cassano d'Adda, delimitata dai seguenti confini:

nord: ferrovia Milano-Bergamo, dal confine delle due Provincie, fino al cavalcavia presso la cascina Lina;
ovest: strada comunale Cassano d'Adda-cascina San Pietro, dal cavalcavia suddetto fino alla strada per Casirate;
sud: strada comunale per Casirate;
est: confine delle provincie di Milano e Bergamo, dalla ferrovia fino alla strada per Casirate.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, della estensione di ettari 600 circa, compresa nel comune di Rezzo, località Monte Ceppo, delimitata dai seguenti confini:

nord: San Giovanni dei Prati, sentiero che scende da San Giovanni dei Prati per la Fonte, attraversa rio Rei, Pian Baudrigo, rio Sciapavoi, costa Cassanio, rio Collabracca, fino a Collabracca;
est: strada carrettabile da Collabracca a passo della Grina;
sud: da Passo della Grina, strada carrettabile, indi sentiero per Costa Pietosa, Alto Vallone Tonona, Poggio Muta, quindi risale per la fonte ed attraversando il crinale che scende da Croce di Praesto si congiunge al sentiero per Fontana delle Nove Vene, e prosegue fino a Fontana della Ciappa;
ovest: da Fontana della Ciappa a Fontana del Merlo, indi Gola del Merlo, crinale di demarcazione dei confini comunali, quote 1518, 1532, 1502, Carmo delle Verne, San Giovanni dei Prati.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Massa Carrara, della estensione di ettari 650, compresa nel comune Fivizzano, delimitata dai seguenti confini:

dal paese di Pognana e precisamente dall'inizio della strada che conduce alla Chiesa del paese, detta strada fino al paese di Signano; prosegue passando dal molino sul fiume raggiungendo il torrente Mommio; da questo punto corso del torrente fino al ponte di Vercusa, indi strada statale n. 63 fino a raggiungere la casa cantoniera del monte di Turano; da qui mulattiera che porta a Matucaso, fino all'incrocio del primo canale col n. 460; da qui canale fino a raggiungere il torrente Rosaro; detto torrente fino alla centrale di Arlia ed al ponte esistente sul torrente; indi strada comunale fino al paese di Pognaga.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Como, dell'estensione di ettari 800 circa, compresa nel comune di Galbiate, delimitata dai seguenti confini:

linea ferroviaria Stato da Pescate Sala al Barro, indi strada comunale Sala al Barro Galbiate e strada comunale Galbiate-Pescate.

(3934)

Applicazione dell'art. 23 e revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro e Guiglia (Modena) e Castello di Serravalle (Bologna).

La zona di ripopolamento e cattura di Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro e Guiglia (Modena) e Castello di Serravalle (Bologna), della estensione di ettari 1027, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 luglio 1951, viene revocata. Nella suddetta zona la caccia e la uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1955.

(3931)

Ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Poggibonsi (Siena), di cui al decreto Ministeriale 21 luglio 1952, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 150, assumendo così la superficie complessiva di ettari 650. Detta zona resta così delimitata:

Confini:

dal torrente Staggia (presso confluenza borro di Melacheсca), strada fino a Papiano; da qui linea retta fino ad incontrare la strada per Ormanni al km. 28; detta strada fino alla località Agresto, Santa Lucia, Sornano, Ormanni e Gadda; da qui per Verniano, Moraia, Cavalle, C. del Pino, Colombaio, Villole, Cerci, Stieri, Campopatti, Bernino, fino al torrente Staggia; quindi detto torrente fino al punto di partenza.

La zona di ripopolamento e cattura di Paderno Ponchielli e Annicco (Cremona), di cui al decreto Ministeriale 22 maggio 1954, viene ampliata su fondi contigui dell'estensione di ettari 350, assumendo così la superficie complessiva di ettari 1040.

Detta zona resta così delimitata:

Confini:

nord: strada dalla cascina Deserto fino allo stradale Paderno Casal Buttano;

est: strada comunale Casal Buttano - Casella Rossa; Roggie Zappa, Maggie, Morbasco fino al ponte sovrastante la strada Ossolaro Castelnuovo;

ovest: strada comunale roggia Malcontenta; strada campestre roggia Nuova e strada comunale alla cascina Deserto;

sud: strada Castelnuovo-Ossolaro per cascina Camporicco

(3932)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione e riduzione di superficie di zone venatorie

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 agosto 1951, 16 agosto 1952 e 23 luglio 1953, nella zona di Porto Ceresio (Varese), della estensione di ettari 60 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951, s'indende prorogato ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 45 circa, delimitati dai seguenti confini:

nord: avvallamento Bianchette;
sud: strada Valle Puncini;
est: strada Piazzone;
ovest: strada provinciale per Porto Ceresio.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 agosto 1951, 19 agosto 1952 e 25 luglio 1953, nella zona di Cuasso al Monte (Varese), della estensione di ettari 200 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 135 circa, delimitati dai seguenti confini:

nord: strada detta Bocchetta dei Frati;
est: strada comunale che porta alla Chiesa di Cavagno fino all'altezza della Villa Elios con congiungimento alla strada Bocchetta dei Frati;

sud: strada comunale Quasso al Monte Cavagnano;
ovest: strada Bocchetta dei Frati fino alla zona Cave in comune di Quasso al Monte.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 giugno 1951, 14 agosto 1952 e 21 luglio 1953, nella zona di Comerio, frazione Barasso (Varese), dell'estensione di ettari 170 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 giugno 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 157, delimitati dai seguenti confini:

nord: strada detta di San Francesco (consorziale);
sud: strada consorziale detta Val Barasina;
est: strada consorziale detta San Vito;
ovest: strada consorziale detta Panera fino alla congiunzione della strada consorziale detta San Francesco.

(3992)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Sorbolo (Parma), della estensione di ettari 530, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 giugno 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di San Giorgio Piacentino e Podenzano (Piacenza), dell'estensione di ettari 1000 i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1952, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma), dell'estensione di ettari 470, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 agosto 1953, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Chiaravalle (Piacenza), dell'estensione di ettari 1.350, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministerale 4 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957.

(3994)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954 31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Dronero località Santa Margherita (Cuneo) dell'estensione di ettari 850 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada carreggiabile Dronero Ruà del Prato, con inizio dalla fontana Piancetta; inizio del confine con il comune di Cartignano; confine comune di Cartignano e comune di San Damiano fino a monte Tejè; dal monte Tejè al colle Santa Margherita m. 1335 al confine con il comune di Paglieres q. 1613; punta Stenna; confine con il comune di Paglieres fino al confine con Pradleves, monte Chialmo alla q. 2021; confine con il comune di Pradleves fino al colle del Gerbido q. 1326; dal colle del Gerbido, mulattiera che porta alla comba dall'Ardo e Cumbal Diano fino a Ruà del Prato e congiungimento a mezzo della carreggiabile con la fontana Piancetta.

Per il periodo 1° agosto 1954 31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Tronzano Vercellese e Borgo d'Ale (Vercelli), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: canale di Cigliano dalla casa La Corbonera, poi confine tra i comuni di Tronzano ed Alice Castello fino all'incontro con il Naviglio di Ivrea;

nord: Naviglio di Ivrea fino all'incontro con il Naviglio di Tronzano;

ovest: Naviglio di Tronzano, indi strada campestre che congiunge il Naviglio di Tronzano con la strada statale Padana Superiore 11;

sud: strada Padana Superiore statale n. 11 (strada Tronzano-Cigliano) fino all'incontro con il canale di Cigliano alla casa La Carbonera.

(3933)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Claude Leprevost, Console di Francia a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.

(3855)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1954, registro n. 23, foglio n. 115, è stato respinto il ricorso straordinario dei signori Radice Ettore, Perego Lucia ed altri contro il piano finanziario per l'adeguamento dei canoni di affitto degli alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di Varese.

(3904)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito esplosivi di Dolceacqua, sito nel Comune omonimo.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 53 del 13 marzo 1954, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile in oggetto della superficie di mq. 33,264, sito in comune di Dolceacqua.

(4029)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area di terreno costituente l'ex batteria *Quattroventi, sita in comune di Resina (Napoli).*

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 55 del 7 aprile 1954, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile in oggetto della superficie di mq. 1325,84, sito in comune di Resina (Napoli).

(4030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,77
1 dollaro canadese	»	643,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,37

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso per due posti di stenografo

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di stenografo, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale della Camera.

Sono ammessi tutti i sistemi stenografici legalmente riconosciuti.

Il titolo di studio per partecipare al concorso è la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere o in filosofia o in economia e commercio. Occorre essere prosciolti dagli obblighi di leva. Questi requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L'età non deve essere superiore ai 30 anni alla predetta data di scadenza, salvo le maggiorazioni di legge. Per coloro che provengono da pubbliche Amministrazioni il limite di età sarà aumentato, oltre che per le eventuali maggiorazioni di legge, di quanti anni essi sono stati in servizio di ruolo nell'Amministrazione di provenienza, ma non potrà superare comunque il quarantesimo anno.

Gli aspiranti a partecipare al concorso devono far pervenire al Segretario generale della Camera, non più tardi del 30 settembre 1954, domanda in carta bollata da lire 200. Devono dichiarare nella domanda: la data e il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali; i titoli di studio, accademici, di attività professionali, di conoscenza di lingue straniere, di uffici esercitati, di pubblicazioni, ecc.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autentica, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge: 1) diploma di laurea; 2) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e nei singoli esami di Facoltà; 3) titolo di studio, con le votazioni riportate nelle singole materie, conclusivo delle scuole medie superiori; 4) certificato medico, rilasciato in data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Il candidato allegherà la documentazione degli altri titoli dichiarati.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare alla domanda una fotografia recente applicata su carta bollata e con la firma autenticata.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine del 30 settembre 1954 o non siano, entro il termine stesso, corredate dalle notizie e dai documenti richiesti.

L'Amministrazione della Camera dei Deputati potrà chiedere al candidato altri documenti agli effetti della ammissibilità al concorso; provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civica; sottoporrà il candidato ad accertamenti sanitari.

La Commissione esaminatrice sarà costituita di tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Camera, del Segretario generale della Camera e del direttore dell'Ufficio del processo verbale e dei resoconti.

La Commissione esamina i titoli, decide sull'ammissione dei candidati al concorso, dispone le prove di esame.

Le prove di esame sono culturali e tecniche. Quelle culturali consistono: *a*) nello svolgimento di un tema di diritto costituzionale (il tempo concesso sarà di sei ore); *b*) in un colloquio di cultura generale. Le prove tecniche consistono in stenoscrizioni, anche in aula durante sedute della Camera, e immediate trascrizioni in chiaro. Si terrà conto della fedeltà, della velocità raggiunta, dell'intelligenza nella riproduzione del pensiero dell'oratore, nonchè della razionalità delle correzioni e del rispetto delle regole linguistiche.

La Commissione determina la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei.

Per conseguire l'idoneità occorre raggiungere la sufficienza complessivamente nelle prove culturali, separatamente in ciascuna prova tecnica.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) certificato dei carichi pendenti; 6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode i diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti; 7) documento comprovante che l'aspirante è prosciolto dagli obblighi di leva. Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti 1), 2), 3), 4), 5) e 6). La data dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) non dovrà essere anteriore a quella del presente bando.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e passerà in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento, la Presidenza della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma, il licenziato non avrà diritto ad alcuna indennità. In caso di conferma, il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

I servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni potranno essere valutati agli effetti della anzianità di pensione ma non a quelli giuridici ed economici di carriera.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera dei Deputati è ostensibile presso l'Ufficio del personale della Camera.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI

(4046)

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso per dodici posti di segretario

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di segretario, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale della Camera.

Il titolo di studio per partecipare al concorso è la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere o in filosofia o in economia e commercio. Occorre essere prosciolti dagli obblighi di leva.

Possono partecipare al concorso coloro che non hanno oltrepassato l'età di anni 30 alla data del presente bando, salvo le maggiorazioni di legge. Per coloro che provengono da pubbliche Amministrazioni, il limite di età sarà aumentato, oltre che per le eventuali maggiorazioni di legge, di quanti anni essi sono stati in servizio di ruolo nella Amministrazione di provenienza, ma non potrà superare il quarantesimo anno.

Possono partecipare al concorso, se forniti del titolo di studio sopra indicato e degli altri requisiti prescritti, i dipendenti di ruolo della Camera, per non oltre il terzo dei posti messi a concorso. Per i dipendenti di ruolo della Camera non vi è limitazione di età.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera dei deputati è ostensibile presso l'ufficio del personale della Camera.

Gli aspiranti a partecipare al concorso devono far pervenire al Segretario generale della Camera, non più tardi del 30 settembre 1954, domanda in carta bollata da L. 200. Devono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

e) i titoli di studio, eventualmente quelli accademici, di attività professionale, di conoscenza di lingue straniere, di uffici esercitati, di pubblicazioni, ecc.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare se hanno riportato condanne penali.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autentica, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e nei singoli esami di Facoltà;

3) titolo di studio, con le votazioni riportate nelle singole materie, conclusivo delle scuole medie superiori;

4) certificato medico, rilasciato in data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica dell'aspirante.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui, nel caso, indicheranno gli estremi, dovranno allegare alla domanda una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, compreso quello dell'età, debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine del 30 settembre 1954 o non siano entro il termine stesso corredate dalle notizie e dai documenti richiesti.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere al candidato altri documenti agli effetti della ammissibilità al concorso; provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civica; sottoporrà il candidato ad accertamenti sanitari.

La Commissione esaminatrice sarà costituita di tre componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera, del Segretario generale della Camera e del direttore della Segreteria.

La Commissione chiamerà gli aspiranti, che, secondo criteri generali da essa preliminarmente fissati, saranno ritenuti ammissibili, alle seguenti prove scritte:

1) svolgimento di un tema di diritto costituzionale, con particolare riguardo alle istituzioni parlamentari;

2) svolgimento di un tema di storia contemporanea.

Per ciascuna delle suddette prove è assegnato ai concorrenti un termine massimo di otto ore;

3) redazione di uno o più verbali di Commissione parlamentare.

I concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle suddette prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi alle seguenti prove orali:

1) esame di istituzioni di diritto pubblico, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato e al funzionamento delle Assemblee legislative;

2) colloquio nel quale i concorrenti dovranno dar prova, oltre che di conoscenza del regolamento della Camera, di informazione in ordine ai maggiori problemi politici, economici e sociali del momento.

Le prove orali non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La somma dei punti riportati nelle prove orali si aggiungerà, ai fini della formazione della graduatoria, alla somma dei punti riportati nelle prove scritte.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti sia ad una prova di stenografia, sia a prove di una o più lingue straniere.

L'idoneità conseguita nella stenografia sarà valutata per non più di un decimo, quella conseguita nelle prove di lingue sarà valutata per non più di un decimo per ciascuna lingua sino ad un massimo di tre decimi, da aggiungersi alla somma complessiva sopra indicata.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni da quando ne sono richiesti e sotto pena di decadenza, i documenti seguenti, redatti in carta bollata e debitamente vidimati o legalizzati ai sensi di legge;

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode i diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a' termini delle disposizioni vigenti;

7) documento comprovante che l'aspirante è prosciolto dagli obblighi di leva.

La data dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) non dovrà essere anteriore a quella del presente bando. I diplomi di laurea dovranno essere esibiti in originale o in copia autentica.

Gli aspiranti attualmente impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), e gli aspiranti dipendenti di ruolo della Camera dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui ai numeri da 1) a 7).

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e passerà in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso. Durante il periodo dell'esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine dell'esperimento, la Presidenza della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma, il licenziato non avrà diritto ad alcuna indennità. In caso di conferma, il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

I servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni potranno essere valutati agli effetti dell'anzianità di pensione ma non a quelli giuridici ed economici di carriera.

Roma, addì 10 agosto 1954

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI

(4045)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 20 aprile 1954, n. 10975, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria è costituita come appresso:

Presidente:

Spatazza dott. Leonardo, vice prefetto.

Componenti:

Negro prof. dott. Giorgetto, docente in igiene;
Durio prof. dott. Emilio, docente in chimica;
Alessandrini prof.ssa Maria Ester, dell'Istituto superiore di sanità.
Mascaretti dott. Mario, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti;

Segretario:

Nielfi dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3963)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di dieci borse di studio per la specializzazione in entomologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;
Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge citata, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1953, registro n. 17, foglio n. 395, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a dieci borse di studio per la specializzazione in entomologia, da usufruire presso i dipendenti Osservatori per le malattie delle piante o presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione;
Visto il decreto interministeriale in data 23 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 91 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Vista la relazione in data 30 aprile 1954 della suddetta Commissione, contenente la graduatoria generale e quella di merito del concorso, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso di cui alle premesse:

1. Giunchi Pierino	punti	28,975	su 30
2. Biga in Bestagno Maria Luigia	»	27,2	»
3. Santoro Rolando	»	27 —	»
4. Giraldi Giovanni	»	25,7	»
5. Marinari Anna	»	25,375	»
6. Cianta Lilia	»	24,925	»
7. Castelli Mirella	»	24,9	»
8. Valentini Innocenzo	»	21,775	»
9. Galperti Danilo	»	21,75	»
10. Baccolo Sergio	»	21,65	»
11. Rossi Jone	»	21,525	»
12. Mazzantini Luigi	»	21,35	»
13. Quilici Gianfranco	»	20,9	»
14. Polsinelli Mario	»	20,55	»
15. Rizzi Luciano	»	20,55	»
16. Pezzatini Luigi	»	20 —	»
17. D'Ambruoso Liliana	»	20 —	»
18. Ferri Calisto	»	19,8	»
19. Bernardini Marcella	»	19,75	»
20. Ascione Ciro	»	19,3	»
21. Canesi Guglielmina	»	19,3	»
22. Giannuzzi Salvatore	»	18,4	»
23. Canevari Egone	»	17,3	»
24. Pinaglia Cesira	»	17,1	»
25. Giannone Giuseppa	»	13,9	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse i seguenti candidati:

1. Giunchi Pierino	punti	28,975	su 30
2. Biga in Bestagno Maria Luigia	»	27,2	»
3. Santoro Rolando	»	27 —	»
4. Giraldi Giovanni	»	25,7	»
5. Marinari Anna	»	25,375	»
6. Cianta Lilia	»	24,925	»
7. Castelli Mirella	punti	24,9	su 30
8. Valentini Innocenzo	»	21,775	»
9. Galperti Danilo	»	21,75	»
10. Baccolo Sergio	»	21,65	»

Art. 3.

Sono dichiarati idonei al conferimento della borsa di studio di cui alle premesse i seguenti candidati:

11. Rossi Jone	punti	21,525	su 30
12. Mazzantini Luigi	»	21,35	»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1954
Registro n. 13, *foglio n.* 84

(3925)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti il proprio decreto n. 24122 del 23 agosto 1952 e quello successivo, pari numero, del 25 settembre 1952, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quindici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951;
Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 20438.2.13645 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nonchè la graduatoria di merito formulata a conclusione dei cennati lavori;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E 'approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato:

1. Maccagnano Giuseppe fu Pietro	punti	107,14	su 150
2. Cacudi Alberto fu Achille	»	105,25	»
3. Cosi Giovanni di Franc. Sav.	»	105,20	»
4. Cleopazzo Nicola fu Luigi	»	104,85	»
5. Balena Pietro fu Paolo	»	104,69	»
6. Valzano Vincenzo fu Giuseppe	»	103,54	»
7. Macchia Umberto fu Metello	»	102,96	»
8. Carluccio Tobia di Raffaele	»	102,31	»
9. De Rinaldis Isaia di Girolamo	»	101,19	»
10. Caporaletti Italo fu Mario	»	100,79	»
11. Piccinno Giovanni di Alberto	»	100,32	»
12. Palaia Antonio di Giuseppe	»	99,41	»
13. Greco Nicola di Giorgio	»	98,00	»
14. Ponzetta Giovanni di Guglielmo	»	97,15	»
15. Carluccio Aldo di Luigi	»	96,44	»
16. Inguscio Luigi di Vito	»	96,43	»
17. Messa Salvatore di Giovanni	»	96,05	»
18. Nicolardi Walter fu Giovanni	»	95,60	»
19. Bettani Pietro di Luigi	»	94,50	»
20. Simone Ettore di Beniamino	»	94,26	»
21. Gorgoni Pietro fu Alfredo	»	93,95	»
22. Guarino Salvatore di Giovanni	»	93,40	»
23. Fino Rocco fu Francesco	»	93,07	»
24. Marcuccio Giovanni fu Luigi	»	92,79	»
25. Sacco Domenico fu Pietro	»	92,76	»
26. Gaballo Sante di Giovanni	»	92,63	»
27. Margari Umberto di Leonardo	»	92,61	»
28. Mariano Nicola di Raffaele	»	92,13	»
29. Guido Gerardo di Pietro	»	91,71	»
30. De Vicienti Angelo di Miro	»	91,61	»
31. Leo Samuele fu Giovanni	»	91,25	»
32. Grasso Lucio di Domenico	»	91,16	»
33. Stanca Antonio di Francesco	»	90,80	»
34. Pedone Luigi di Biagio	»	90,66	»

35. Romano Pasquale fu Pietro . .	punti	90,38	su 150
36. Imperiale Salvatore di Oronzo	»	90,01	»
37. Riezzo Francesco Santo fu Giuseppe	»	89,97	»
38. Pastore Luigi di Giuseppe	»	89,84	»
39. Della Tommasa Francesco di Giuseppe	»	89,38	»
40. De Donno Salvatore fu Francesco	»	88,79	»
41. Giaccari Francesco di Domenico	»	88,21	»
42. Resta Oronzo di Santo	»	88,14	»
43. Murri dello Diago Nicola di Francesco	»	87,53	»
44. Santoro Rocco di Vitantonio .	»	87,14	»
45. Anguilla Antonio di Giuseppe . .	»	86,47	»
46. Castrioto Mario di Vincenzo	»	86,26	»
47. Falconieri Ettore di Clemente	»	85,35	»
48. Coluccia Salvatore fu Emanuele	»	84,90	»
49. Cataldi Ezio Luca di Giovanni	»	84,00	»
50. Dell'Atti Donato Ant. fu Vincenzo	»	83,47	»
51. Tronci Cesare di Vincenzo	»	83,14	»
52. Vetrugno Vito fu Giovanni	»	82,83	»
53. Antonaci Vincenzo di Francesco	»	82,62	»
54. Messa Mario di Michele	»	82,18	»
55. Manca Antonio di Nicola	»	81,46	»
56. Calcagnile Vittorio fu Gaetano	»	81,14	»
57. Lombardo Vincenzo di Salvatore	»	81,00	»
58. Serinelli Antonio fu Celestino	»	80,81	»
59. Cazzella Pietro di Eugenio	»	80,35	»
60. Ferramosca Luigi fu Cristoforo	»	79,99	»
61. Tundo Michelangelo di Gregorio	»	79,70	»
62. Suppa Armando di Rocco	»	79,56	»
63. Gammacurta Vincenzo di Costantino	»	79,31	»
64. Maiorano Francesco fu Santo	»	78,48	»
65. Abati Francesco di Francesco	»	77,57	»
66. Martina Cosimo Ant. di Pantaleo, invalido di guerra	»	77,34	»
67. Lapenna Vito di Ettore .	»	77,09	»
68. Preite Antonio fu Pasquale	»	76,91	»
69. Resci Vincenzo di Giuseppe	»	76,72	»
70. Arbia Generoso di Domenico .	»	76,50	»
71. Cagnazzo Vincenzo di Francesco	»	75,40	»
72. Fontana Gaetano di Giovanni .	»	75,19	»
73. Borgia Donato di Luigi	»	72,45	»
74. Bortoluzzi Silvestro di Alberto	»	72,37	»
75. Cazzella Gaetano di Torquato	»	71.87	»
76. Nocera Cosimo di Alfredo	»	71,23	»
77. Abate Aldo di Raffaele	»	70,89	»
78. Paradiso Donato di Giuseppe	»	70,31	»
79. Sambati Vittorio fu Cosimo	»	70,09	»
80. Volpe Cosimo Ant. fu Angelo	»	70,05	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto di pari data n. 18904 San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a quindici posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Viste le preferenze, indicate, per le varie sedi, dai candidati risultati idonei;

Considerato che il candidato dott. Martina Cosimo Antonio di Pantaleo, classificato al 66° posto della graduatoria di merito, essendo in possesso della qualifica di invalido di guerra, 7ª categoria, giusta attestazione in data 25 marzo 1953 (Modello 69-*bis*) del Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, ha diritto, ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificativa della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ad essere dichiarato vincitore, con preferenza sugli altri idonei;

Considerato che il comune di Carpignano Salentino, ultima sede da assegnare secondo le preferenze indicate dagli altri candidati risultati idonei e vincitori, non è in regola con la percentuale di obbligo di invalidi di guerra, prevista dalla legge anzidetta, in quanto il titolare della 1ª condotta non è invalido di guerra;

Visti l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le leggi succitate;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata.

1) Maccagnano dott. Giuseppe fu Pietro: Galatina, 1ª condotta;

2) Cacudi dott. Alberto fu Achille: Nardò, 3ª condotta;

3) Cosi dott. Giovanni di Fr. Sav.: Lizzanello, 2ª condotta;

4) Cleopazzo dott. Nicola fu Luigi: Squinzano, 1ª condotta;

5) Balena dott. Pietro fu Paolo: Nardò, 4ª condotta;

6) Valzano dott. Vincenzo fu Giuseppe: Squinzano, 2ª condotta;

7) Macchia dott. Umberto fu Metello: Minervino, 2ª condotta;

8) Carluccio dott. Tobia di Raffaele: Poggiardo, intero territorio;

9) De Rinaldis dott. Isaia di Girolamo: Santa Cesarea T., intero territorio;

10) Caporaletti Italo fu Mario: Carmiano, 2ª condotta;

11) Piccinno dott. Giovanni di Alberto: Matino, 2ª condotta;

12) Palaia dott. Antonio di Giuseppe: Alessano, 2ª condotta;

13) Greco dott. Nicola di Giorgio: Ugento, 1ª condotta;

14) Ponzetta dott. Giovanni di Guglielmo: Nardò, 5ª condotta;

15) Martina dott. Cosimo Antonio di Pantaleo: Carpignano, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: MIGLIORE

(4040)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio n. 28230 San. del 1° febbraio 1953, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1952;

1) Loro Piceno-Ripe San Ginesio, condotta consorziale;
2) Matelica, condotta unica;
3) Monte S. Martino, condotta unica;
4) Porto Recanati, condotta unica;
5) Serravalle di Chienti, condotta unica;
6) Treia, 1ª condotta;
7) Treia, condotta di Passo di Treia.

Visti i successivi decreti n. 13004 del 23 aprile 1953 e n. 42261 del 31 dicembre 1953, con i quali venne revocato il concorso, rispettivamente, per la condotta unica di Matelica e per la condotta di Passo di Treia, soppressa;

Visto il proprio decreto n. 9966 del 26 marzo 1954, con cui venne approvata la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.41/11246 dell'8 settembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 22075 del 28 giugno c. a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 12 luglio u. s., con cui è stato revocato il succitato decreto n. 9966 del 26 marzo 1954 perchè viziato in conseguenza dell'errore di fatto circa la mancata presentazione del dott. Stipa Emidio alle prove pratiche d'esame e con cui gli atti relativi ai lavori del concorso sono stati rinviati alla medesima Commissione giudicatrice per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Vista la nuova graduatoria definitiva formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1952:

N.	Nome		Punti	
1.	Ciarlantini dott. Adelmo	punti	52,007	su 100
2.	Piscini dott. Romolo	»	51,925	»
3.	Casoni dott. Rodolfo	»	51,512	»
4.	Battellini dott. Luigi	»	51,362	»
5.	Natali dott. Fulvio	»	51,183	»
6.	Tambella dott. Gildo	»	50,790	»
7.	Stipa dott. Emidio	»	50,636	»
8.	Moreschi dott. Antonio	»	50,383	»
9.	Vannucci dott. Libero	»	50,275	»
10.	Montafia dott. Luigi	»	49,058	»
11.	Gentili dott. Domenico	»	48,495	»
12.	Senesi dott. Piero	»	48,394	»
13.	Leoni dott. Angelo	»	48,250	»
14.	Gatti dott. Bernardino	»	48,212	»
15.	Palotta dott. Pietro	»	48,091	»
16.	Taccari dott. Giuseppe	»	47,870	»
17.	De Meo dott. Angiolino	»	47,858	»
18.	Gallina dott. Benedetto	»	47,383	»
19.	Misericordia dott. Francesco	»	47,240	»
20.	Spinsanti dott. Carlo	»	47,150	»
21.	Castellani dott. Angelo	»	47,133	»
22.	Lupini dott. Luigi	»	47,000	»
23.	Marziali dott. Vincenzo	»	46,900	»
24.	Gualdesi dott. Gaetano	»	46,887	»
25.	Micheli dott. Felicino	»	46,791	»
26.	Figna dott. Onorio	»	46,462	»
27.	Fanesi dott. Renato	»	46,375	»
28.	Corvatta dott. Mario	»	46,258	»
29.	Pacifici dott. Dino	»	46,233	»
30.	Micozzi dott. Giancarlo	»	45,991	»
31.	Trombettoni dott. Virgilio	»	45,950	»
32.	Mengoni dott. Riccardo	»	45,899	»
33.	Marzialetti dott. Giulio	»	45,216	»
34.	Caranti dott. Vittorio	»	44,962	»
35.	Ciuffetti dott. Amedeo	»	44,258	»
36.	Spinelli dott. Giampiero	»	44,166	»
37.	Bocci dott. Elvio	»	44,135	»
38.	Quadri dott. Alberto	»	44,111	»
39.	Renieri dott. Vincenzo	»	44,016	»
40.	Trona dott. Umberto	»	43,975	»
41.	Baronti Eschini dott. Leo	»	43,841	»
42.	Marini dott. Marcello	»	43,741	»
43.	Bernardini dott. Mario	»	43,441	»
44	Ciani dott. Virgilio	»	43,301	»
45.	Cristalli dott. Armelio	»	43,295	»
46.	Cecchini dott. Olindo	»	42,966	»
47	Nicolai dott. Giannetto	»	42,775	»
48	Fedele dott. Gaetano	»	42,291	»
49	Fiorentini dott. Delfino	»	42,200	»
50	Gualtieri dott. Mario	»	42,033	»
51.	Nardi dott. Sergio	»	41,975	»
52	Ferrini dott. Alessandro	»	41,808	»
53	Bolognesi dott. Giovanni	»	41,733	»
54	Rossi dott. Remo	»	41,708	»
55.	Albanesi dott. Aiace	»	41,183	»
56.	Santini dott. Mario	»	40,933	»
57.	Piani dott. Claudio	»	40,896	»
58	Leone dott. Raoul	»	40,892	»
59.	Bacchilega dott. Cecchino	»	40.850	»
60.	Raucci dott. Antonio	»	40,542	»
61.	Della Savia dott. Mario	»	40,267	»
62.	Marcorelli dott. Giorgio	»	40,225	»
63.	Pieroni dott. Giovanni	»	40,100	»
64.	Pierpaoli dott. Vincenzo	»	39,846	»
65.	Verdini dott. Paolo	»	39,666	»
66.	Pacione dott. Vincenzo	»	39,517	»
67.	Gratani dott. Lucio	»	39,425	»
68.	Riccobelli dott. Mario	»	39,291	»
69.	Turi dott. Turiddo	»	39,108	»
70.	Frati dott. Orlando	»	39,050	»
71.	Dall'Osso dott. Giorgio	»	39,000	»
72.	Maccioni dott. Ettore	»	39,000	»
73.	Valentini dott. Mario	»	39,000	»
74.	Riccardini dott. Luigi	»	38,950	»
75.	Giubilei dott. Mario	»	38,674	»
76.	Aprilesi dott. Alfiero	»	38,664	»
77.	Scanzi dott. Giovanni	»	38,500	»
78.	Bizzarri dott. Cleto	punti	38,119	su 100
79.	D'Addario dott. Domenico	»	38,042	»
80.	Sangiorgi dott. Massimiliano	»	38,000	»
81.	Giamberti dott. Luigi	»	37,925	»
82.	Orlandi dott. Vittorio	»	37,850	»
83.	Giacomozzi dott. Annibale	»	37,733	»
84.	Frapiccini dott. Giuseppe	»	37,500	»
85.	Giorgetti dott. Antonio	»	37,500	»
86.	Ferranti dott. Carlo	»	37,274	»
87.	Forconi dott. Gino	»	36,971	»
88.	Cimatti dott. Ovilio	»	36,375	»
89.	Comini dott. Antonio	»	35,625	»
90.	Aureli dott. Giuseppe		35,400	»
91.	De Luca dott. Luigi	»	35,400	»
92.	Zimarino dott. Ettore	»	35,000	»

La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 2 agosto 1954

Il prefetto: STELLA

(3980)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 1953 del 20 marzo 1953 relativo al bando di concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Visto gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1952:

N.	Nome		Punti	
1.	Pagliardini Livia	punti	52,131	su 100
2.	Cola Maria	»	48,481	»
3.	Cupaiolo Lilia	»	47,794	»
4.	Simonari Giulia	»	47,656	»
5.	Masi Filomena	»	47,606	»
6.	Di Gennaro Gilda	»	46,469	»
7.	Di Gianfilippo Ida	»	44,787	»
8.	Romagnoli Maria	»	44,062	»
9.	Odorisio Maria	»	43,419	»
10.	Cecala Gilda	»	38,175	»
11.	Ciferni Gasperina	»	37,750	»
12.	Massei Marietta	»	35,268	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 15 luglio 1954

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 13659 Div. II del 15 luglio 1954, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenze per le sedi messe a concorso indicate dalle concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco rispettivamente segnato:

Pagliardini Livia: Montesilvano;
Cola Maria: Sant'Eufemia a Maiella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 15 luglio 1954

Il prefetto: BASSI

(3977)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 59538 del 25 luglio 1952, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo, alla data del 30 novembre 1951;
Visto il successivo decreto n. 21941 del 16 marzo 1953, con il quale è stata esclusa dal concorso stesso la condotta veterinaria di Gangi-Geraci Siculo (consorzio), limitando il concorso alle condotte veterinarie di Alimena-Bompietro (consorzio), Cerda-Sciara (consorzio), Godrano, Monreale e Roccamena;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1.	Mancuso dott. Guido fu Pietro	punti 55,63
2.	Novara dott. Vincenzo fu Vincenzo	» 52,49
3.	Mendola dott. Francesco di Andrea	» 50,87
4.	Guercio dott. Vittorio fu Pasquale	» 49,29
5.	Caruso dott. Antonino di Gioacchino	» 49,07
6.	Costantino dott. Antonino di Francesco	» 47,63
7.	Risiglione dott. Nicola fu Prospero	» 47,56
8.	Di Bernardo dott. Giovanni di Giovanni	» 47,32
9.	Accurso dott. Bartolomeo di Giuseppe	» 45,26
10.	Matranga dott. Giovanni di Giovanni	» 44,99
11.	Fidone dott. Giorgio di Pietro	» 44,79
12.	Castiglione dott. Paolo di Paolo	» 44,44
13.	Campisi dott. Stefano di Paolo	» 44 —
14.	Vasi dott. Salvatore di Luigi	» 43,64
15.	Monda dott. Mario di Giuseppe	» 42,23
16.	Termini dott. Luigi di Antonino	» 42,16
17.	Mistretta dott. Vito di Ignazio	» 41,70
18.	Andaloro dott. Cataldo di Alfonso	» 41,62
19.	Del Campo dott. Francesco di Ludovico	punti 41,36
20.	Zagarrigo dott. Calogero fu Vincenzo	» 41,28
21.	Scavone dott. Salvatore di Andrea	» 41,20
22.	Valenti dott. Carmelo di Michele	» 41,02
23.	Ioppolo dott. Rosario di Nicolò	» 40,55
24.	Cottone dott. Luigi fu Giuseppe	» 40,12
25.	Di Palermo dott. Filippo di Giovanni	» 40,05
26.	Muscio dott. Antonino fu Francesco	» 40,03
27.	Maccotta dott. Salvatore fu Fortunato	» 38,95
28.	Grasso dott. Francesco di Agatino	» 38,93
29.	De Marco dott. Giorgio di Isidoro	» 37,70
30.	Motta dott. Salvatore di Domenico	» 36,62
31.	Gentile dott. Luca di Giacomo	» 36,40
32.	Cataldo dott. Domenico fu Salvatore	» 36,08
33.	Mattia dott. Giuseppe di Francesco	» 35,82
34.	Tamburino dott. Croce di Cesare	» 35,04

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 20 luglio 1954

Il prefetto: LIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 59538 Div. 3ª/Vet. del 25 luglio 1952, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1951;
Visto il decreto n. 21941 del 16 marzo 1953, con il quale è stata esclusa dal concorso stesso la condotta veterinaria di Gangi-Geraci Sicula (consorzio), limitando il concorso alle condotte veterinarie di Alimena-Bompietro (consorzio), Cerda-Sciara (consorzio), Godrano, Monreale e Roccamena;
Visto il proprio decreto n. 50628 del 20 luglio 1954, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Mancuso dott. Guido: Monreale;
2) Novara dott. Vincenzo: Cerda-Sciara (consorzio);
3) Mendola dott. Francesco: Alimena-Bompietro (consorzio);
4) Guercio dott. Vittorio: Godrano;
5) Caruso dott. Antonino: Roccamena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 20 luglio 1954

Il prefetto: LIOTTA

(3976)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.